

STATUTO ASSOCIATIVO SIMDO

DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

Art. 1

E' costituita l'associazione denominata "Società Internazionale Metabolismo, Diabete e Obesità (SIMDO)". La SIMDO è Associazione di rilevanza internazionale che accoglie, con le modalità previste nel presente statuto, i medici, altri professionisti ed operatori che svolgano attività nell'ambito della prevenzione, trattamento e cura, delle malattie endocrino-metaboliche, del diabete e dell'obesità.

Art. 2

La SIMDO ha i seguenti scopi:

- organizzare congressi scientifici nazionali ed internazionali sulle malattie metaboliche, diabete e obesità;
- supportare e rappresentare gli operatori sanitari e i componenti del sistema sanitario coinvolti nella cura delle persone con malattie metaboliche, diabete ed obesità;
- favorire iniziative atte a migliorare l'appropriatezza gestionale e professionale di tutte le componenti del sistema sanitario implicate nella cura delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità, anche attraverso interventi presso le amministrazioni pubbliche e private ed il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti;
- promuovere il dialogo ed il confronto culturale, multi-professionale e multi-disciplinare, con le altre società scientifiche affini, anche attraverso la realizzazione congiunta di congressi, convegni scientifici, tavole rotonde, corsi di formazione e programmi di ricerca;
- promuovere e sviluppare programmi formativi e di ricerca scientifica nell'ambito delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità;
- svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in sanità, con programmi annuali di attività formativa secondo il programma nazionale ECM;
- collaborare con il MIUR, le Università, il Ministero della salute, le Regioni, le Aziende sanitarie, gli IRCCS e gli altri organismi e istituzioni sanitarie e di ricerca e partecipare a ricerche e progetti multicentrici di miglioramento continuo della qualità dei servizi e delle offerte formative;
- realizzare trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate;
- elaborare linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la F.I.S.M. Federazione Italiana Società Medico-scientifiche e, eventualmente, con altre società scientifiche;

- coordinare riunioni scientifiche e convegni periodici organizzati dalle Sezioni Speciali, Regionali ed Interregionali;
- promuovere tutte le attività sopradescritte anche a livello internazionale.

Nello svolgimento della sua attività la SIMDO si coordina con gli interventi delle istituzioni pubbliche e private e con le iniziative assunte a livello europeo ed extraeuropeo aventi analoghe finalità. La SIMDO non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa la distribuzione di utili ed ogni finalità commerciale, imprenditoriale e/o sindacale. La SIMDO non potrà esercitare attività imprenditoriali o commerciali né partecipare ad esse, salvo in via marginale se trattasi di operazioni strettamente necessarie per l'organizzazione di attività di formazione continua o ad esse connesse o conseguenti. Tuttavia, per meglio conseguire i propri scopi, in via marginale e complementare, l'associazione potrà ricevere quote di iscrizioni a convegni od altre manifestazioni, stipulare contratti di consulenza scientifica, divulgazioni di libri, pubblicazioni stampa, atti e prodotti audiovisivi nei settori medico, biomedico, farmaceutico o parafarmaceutico.

L'associazione potrà, nell'ambito della finalità del conseguimento dei propri scopi, assumere partecipazioni in altri soggetti giuridici aventi scopi analoghi e/o complementari o affini o comunque connessi ai propri.

Tutta l'attività scientifica svolta nell'ambito dei propri scopi statuari potrà essere oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

Art. 3

La SIMDO ha sede nel Comune di Firenze in via della Mattonaia n. 17. La modifica dell'indirizzo potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Art. 4

La SIMDO può istituire Sezioni Speciali composte da Soci interessati ad approfondire particolari aspetti culturali, scientifici e didattici. In base a delibere del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite Sezioni Regionali, Interregionali ed Internazionali per promuovere un ampio scambio di informazioni tra i settori speculativi ed applicativi della ricerca scientifica nel campo delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità.

DURATA, PATRIMONIO, ENTRATE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

L'Associazione ha durata illimitata.

Il Patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo in proprietà o che diventeranno di proprietà della SIMDO;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo alla Associazione;
- d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con mezzi propri dalla SIMDO.

Le Entrate della SIMDO sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle liberalità che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non vengano imputate a Patrimonio, dai rimborsi spese e dai disavanzi positivi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse e/o dall'organizzazione di attività di formazione continua;
- c) da contributi particolari degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati che per volontà del disponente o del Consiglio Direttivo non siano imputati a Patrimonio;
- d) dai finanziamenti che Enti Pubblici o privati possano erogare nel rispetto delle normative vigenti in materia, esclusa ogni ipotesi di conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti allo stesso collegati;
- e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale che non siano imputate dal Consiglio Direttivo a Patrimonio.

Le attività ECM saranno finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi versati dagli associate e/o da Enti Pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. I singoli associati non possono pretendere la divisione del patrimonio né la restituzione delle entrate né delle quote sociali versate.

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, nonché la relazione sulla attività svolta, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. I predetti documenti, nonché l'elenco degli incarichi retribuiti, saranno pubblicati, a cura del Segretario, nel sito web dell'associazione.

SOCI

Art. 7

La SIMDO è costituita da:

- Soci Fondatori
- Soci Effettivi
- Soci Onorari

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione è quello risultante dall'apposito elenco dei soci. Ove il socio abbia comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione, inclusa la convocazione dell'Assemblea dei Soci. A tal fine dovrà essere annotata a cura del Segretario sull'elenco dei soci ogni modifica di indirizzo comunicata per iscritto dai soci.

Art. 8

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. I Soci Fondatori assumono di diritto anche la qualifica di Soci Effettivi e sono tenuti al pagamento della quota annuale di partecipazione della stessa entità di quelle dovute per tale categoria di Soci. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso. I Soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.

Art. 9

Soci Effettivi sono i Fondatori e, senza limitazione alcuna, i cittadini italiani e stranieri, laureati in medicina e chirurgia, gli infermieri professionali, i terapisti della riabilitazione, i biologi, i bioingegneri, gli psicologi, i farmacisti, i fisici, i chimici, gli statistici, gli informatici, gli assistenti sanitari e sociali ecc., appartenenti alle diverse categorie professionali riferibili al settore specialistico delle malattie metaboliche, diabete ed obesità, operanti nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (aziende ospedaliere, aziende ASL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) e internazionale oppure in regime libero-professionale senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, liberamente motivati ad operare nel rispetto dei fini istituzionali della SIMDO, che avendo presentato formale richiesta di iscrizione alla Associazione, vengano ammessi a parteciparvi purché essi appartengano alla specifica categoria professionale degli operatori sanitari in tale settore ovvero che esercitino, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che l'associazione rappresenta.

La domanda di iscrizione redatta su apposito modello predisposto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere indirizzata al Presidente della SIMDO. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione formale della richiesta. Gli ammessi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura stabilita ed eventualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo. I soci hanno diritto di voto in Assemblea solo dopo aver provveduto al versamento della quota associativa ed essere in pari con le quote annuali. I Soci Effettivi hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a tutte le Cariche Sociali.

Art. 10

Possono essere riconosciuti Soci Onorari personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell'ambito delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità.

Il riconoscimento della qualifica di Socio Onorario è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo adottata all'unanimità dei membri presenti e comunque con voto favorevole di almeno 1/4 {un quarto) dei suoi componenti. I Soci Onorari, italiani e stranieri, sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione. Essi non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali. Essi possono tuttavia mantenere la qualifica di Socio Ordinario e tutti i relativi diritti e prerogative qualora ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 11

Le qualifiche dei Soci risultano dall'elenco generale dei Soci. La qualifica di Socio Fondatore, Effettivo e Onorario si perde per decesso, per dimissioni per indegnità riconosciuta dal Consiglio Direttivo con delibera ratificata dall' Assemblea dei Soci, per morosità nel caso di Soci Effettivi che non abbiano effettuato il pagamento delle quote per due annualità consecutive. La perdita della qualifica di Socio esclude ogni rivalsa economica nei riguardi della Società. La qualifica di socio non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Eventuali residui di attivo realizzati dall'associazione non potranno essere ripartiti, neppure in moda indiretto, tra i Soci ma dovranno essere destinati all'attività dell'associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 12

Sono Organi della SIMDO:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza
- Il Comitato Tecnico Scientifico
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

E' espressamente esclusa ogni retribuzione per lo svolgimento di cariche sociali. Possono essere previsti dei rimborsi spese documentati a piè di lista per lo svolgimento di alcuni incarichi per i quali il soggetto sostenga delle spese in nome e per conto dell'associazione. Sono eleggibili alle

sudette cariche solamente coloro i quali non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che alla data della riunione risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, preferibilmente in concomitanza con lo svolgimento di attività scientifiche programmate. L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta al domicilio del Socio a mezzo e-mail, telefax o per posta ordinaria consegnata anche a mano, con indicazione della data, del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno 8 giorni prima della data prevista per l'adunanza. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto della metà. Il Consiglio Direttivo può tuttavia convocare l'Assemblea dei Soci ogniqualvolta se ne presenti la necessità ed è tenuto altresì a convocarla, senza indugio, quando ne sia fatta domanda da almeno $\frac{1}{4}$ dei Soci Effettivi e nella domanda vi siano indicati gli argomenti da trattare.

Art. 14

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione (che può avvenire anche nella stessa giornata e trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione), l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea delibera altresì con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati nel caso di scioglimento anticipato dell'Associazione e alla nomina e ai poteri dei Liquidatori. In caso di liquidazione della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori scelti anche tra soggetti non aventi la qualifica di socio.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, purché anch'esso in regola con le quote sociali, che può ricevere fino ad un massimo di due deleghe. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea anche con diritto di parola ma non hanno diritto di voto.

Le delibere vengono prese dall'Assemblea per alzata di mano salvo quanto concerne l'elezione degli Organismi Statutari per i quali è necessaria la votazione a scrutinio segreto e salvo il caso che, al di fuori dell'elezione dei membri degli Organismi Statutari, la stessa Assemblea stabilisca una diversa modalità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dalla persona eletta allo scopo dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea chiama il Segretario alla redazione del verbale o in sua assenza designa un Segretario tra i Consiglieri presenti. Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che dovrà

essere firmato dal Presidente dell'Assemblea stessa e dal Segretario. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno il ruolo di Segretario sarà svolto da un notaio.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione di modificazioni e/o integrazioni del presente statuto;
- b) lo scioglimento anticipato dell'Associazione e la nomina dei liquidatori e i loro poteri;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e di quello preventivo;
- d) la nomina del Consiglio Direttivo;
- e) l'esame di ogni altro argomento sottoposto dall'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

L'amministrazione dell'Associazione, sia per gli atti di ordinaria che per gli atti di straordinaria, è affidata ad un Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni rinnovabili per un altro mandato.

Il Consiglio Direttivo è costituito da undici membri eletti dall'Assemblea fra i Soci Effettivi dei quali il 75% devono essere iscritti all'Ordine dei Medici. Gli undici membri eletti dall'Assemblea nominano, tra i medici esperti nelle discipline SIMDO (metabolismo, diabete, obesità), il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e la cui carica può essere rinnovata per un altro mandato. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente nomina un Segretario ed un Tesoriere, che possono anche non far parte degli undici componenti del Consiglio Direttivo e, in tale ultimo caso, non hanno diritto di voto.

Le candidature per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno pervenire alla sede dell'Associazione almeno due mesi prima della data delle elezioni e devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo in carica che le comunicherà agli associati almeno trenta giorni prima della adunanza fissata per le elezioni. L'elenco dei candidati sarà affisso nell'aula in cui si svolgeranno le elezioni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulterà eletto il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo collabora con la Presidenza per la completa realizzazione dei fini istituzionali della SIMDO coordinando la realizzazione delle iniziative scientifiche e culturali concordate. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di legge o di statuto, può inoltre delegare ad uno o più dei propri membri parte delle proprie attribuzioni, specificando in tal caso i limiti della delega. Può inoltre istituire particolari commissioni di studio per specifici compiti. Il Consiglio Direttivo può inoltre conferire a terzi procure per singoli atti o categorie di atti e può conferire specifici mandati professionali per lo svolgimento delle funzioni proprie dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre, il riconoscimento ed eventualmente la revoca delle Sezioni Regionali e Interregionali. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di quattro dei suoi membri. Le sedute sono valide qualora sia presente la metà più uno del totale dei membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti si procederà a successiva nuova votazione sul medesimo punto in discussione, secondo i tempi e le modalità determinate dal Presidente. In caso di ulteriore parità di voti andrà approvata la proposta alla quale accede il voto favorevole del Presidente o, in sua assenza, il voto del Vice Presidente.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 17

In caso di questioni urgenti può costituirsi una Giunta Esecutiva composta dal Presidente Effettivo, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario che in tale caso eserciteranno tutti i poteri del Consiglio Direttivo che tuttavia dovrà essere convocato al più presto per la ratifica degli atti compiuti fermi i loro effetti nei confronti dei terzi. Il Presidente avrà la facoltà di far partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva anche soggetti esperti nelle specifiche materie di competenza.

Art. 18

Il Presidente ha la rappresentanza legale della SIMDO di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le Assemblee dei Soci sia Ordinarie che Straordinarie, riunisce il Consiglio Direttivo, cura che vengano eseguite le delibere del Consiglio Direttivo e le decisioni prese nelle Assemblee, rimanendo costantemente in contatto, tramite il Segretario, con le Sezioni Regionali e Interregionali e con gli uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente in carica, il Vice-Presidente ne assume le funzioni.

Il Segretario, oltre che curare lo svolgimento delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo (delle quali redige i relativi verbali) mantiene uno stretto collegamento con la Presidenza, i membri del Consiglio Direttivo e gli Uffici che fanno capo al Consiglio Direttivo e coordina tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi statutari della SIMDO. Nello svolgimento della sua attività il Segretario si avvale della collaborazione di una Segreteria operativa, che può anche essere affidata ad una organizzazione esterna, proposta dal Segretario ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura insieme al Segretario lo schedario generale dei Soci, controlla il pagamento delle quote ed amministra i beni della SIMDO, predispose la bozza del bilancio da sottoporre al Consiglio, avvalendosi anche di consulenti esterni.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e dell'elenco degli Associati. Il Tesoriere redige la bozza del Bilancio, custodisce la documentazione relativa alle spese e ai conti della Associazione, che può essere consultata dagli Associati i quali hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti e copie anche per le vie brevi.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 20

Il Comitato tecnico - scientifico svolge le proprie funzioni in materia di ricerca, aggiornamento tecnico - scientifico e formazione nel campo dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente nomina un Direttore Scientifico (che non fa parte del Consiglio Direttivo stesso) il quale applica le direttive in materia di ricerca, aggiornamento tecnico - scientifico e formazione nel campo delle malattie metaboliche, del diabete e dell'obesità. Tale figura, dovrà avere riconosciuti requisiti di valore scientifico. Il Direttore Scientifico presiede il Comitato Tecnico Scientifico, col mandato di operare attivamente per promuovere i progetti scientifici oltre a coordinare le eventuali raccolte di fondi necessari allo svolgimento dei suddetti progetti.

Tra i mandati del Comitato Tecnico Scientifico vi è quello specifico di approvare, congiuntamente al Presidente, qualunque attività scientifica, educativa e comunicazionale che porti il logo della SIMDO. In mancanza di tale approvazione nessuna iniziativa potrà avvalersi del logo associativo.

Il Direttore Scientifico rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e partecipa alle riunioni, senza diritto di voto, riferendo, in tali occasioni, sulle iniziative scientifiche intraprese e sul loro sviluppo. Il Presidente, con motivazione espressa, può far decadere il Direttore Scientifico anteriormente la scadenza del mandato. Il Direttore Scientifico decade con la scadenza del Consiglio Direttivo e può essere riconfermato. Il Direttore Scientifico propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei membri del Comitato Scientifico sulla base dei progetti e delle attività da essi svolte nell'ambito delle attività scientifiche dell'Associazione. La durata in carica dei componenti il Comitato tecnico scientifico corrisponde alla durata del progetto/i per cui sono stati nominati. I componenti del Comitato tecnico - scientifico non partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo se non su invito. Può essere previsto un rimborso spese per l'attività da essi svolta.

Tutta l'attività scientifica svolta nell'ambito dei propri scopi statutari potrà essere oggetto di divulgazione e pubblicazione, sia nei confronti degli associati che dei terzi, attraverso l'utilizzo del sito web che sarà, per tale scopo, costantemente aggiornato.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Soci, eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori ed Effettivi nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. I tre Probiviri verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo su richiesta del Consiglio Direttivo, in merito alle attività espletate in nome o per conto della Associazione e a quelle proposte, tenendo conto dei principi di tutela della Associazione, dei suoi componenti e degli aspetti pertinenti l'attività associativa. Il Collegio elegge fra i suoi membri un Presidente. Il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia richiesta una sua deliberazione. Le sedute sono valide qualora

siano presenti tutti i membri in carica. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza semplice dei presenti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea tra i Soci Fondatori, e i Soci Effettivi nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. I tre Revisori verranno eletti dall'Assemblea su scheda separata. Essi restano in carica per tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 23

I Revisori dei Conti controllano la gestione finanziaria e gli andamenti di cassa, partecipano all'assemblea che approva il bilancio senza diritto di voto ove riferiscono all'Assemblea dei Soci con relazione scritta. Controfirmano altresì, approvandone la regolarità, i Bilanci Consuntivi. I Revisori dei Conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono discussi i bilanci ed a quelle in cui sia richiesta la loro presenza dal Presidente. Essi hanno diritto di far inserire a verbale le loro osservazioni. Qualora venisse a mancare uno dei Revisori, il Consiglio direttivo provvede a deliberare senza indugio la nomina di un nuovo Revisore la cui nomina dovrà essere ratificata nella prima successiva assemblea. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Revisore originario che ha sostituito.

SEZIONI REGIONALI, SEZIONI INTERREGIONALI

Art. 24

Le Sezioni Regionali, Interregionali ed Internazionali hanno una propria Assemblea ed un Consiglio Direttivo, la regolamentazione dei quali è demandata ad apposito regolamento di attuazione.

ESERCIZIO SOCIALE. APPROVAZIONE DEI RENDICONTI E DEI BILANCI PREVENTIVI

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. I predetti documenti, nonché l'elenco degli eventuali incarichi retribuiti, saranno pubblicati a cura del Segretario nel sito web dell'Associazione.

CONTROVERSIE

Art. 26

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la SIMDO, o suoi Organi, saranno previamente sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. E' fatto salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Art. 27

Per tutto quanto non sia disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti ivi richiamati si applicano le norme vigenti in materia di associazioni senza scopo di lucro.